



REGIONE DEL VENETO



VENETO LAVORO



PROVVEDIMENTO CONCERNENTE I REQUISITI E LE MODALITÀ PER L'ACCREDITAMENTO DELLE FORME DI WELFARE COLLETTIVE

ai sensi dell'articolo 2
della Legge Regionale 18 luglio 2017, n. 15
(Interventi per lo sviluppo della previdenza complementare
e del welfare integrato regionale del Veneto)

22 Ottobre 2019

INDICE

Capo I – Disposizioni generali	3
Art. 1 – Sistema regionale di accreditamento	3
Art. 2 – Definizioni	3
Capo II – Elenco regionale e procedure di accreditamento	4
Art. 3 – Istituzione Elenco regionale delle forme di welfare collettive	4
Art. 4 – Richiesta di accreditamento	4
Art. 5 – Concessione dell'accREDITamento	5
Art. 6 – Durata e validità dell'accREDITamento	5
Art. 7 – Sospensione e revoca dell'accREDITamento	5
Capo III – Condizioni di accreditamento	6
Art. 8 – Requisiti giuridici	6
Art. 9 – Requisiti strutturali	7
Art. 10 – Requisiti della governance	7
Art. 11 – Requisiti di efficienza gestionale	7
Art. 12 – Requisiti specifici	7
Art. 13 – Sistema di monitoraggio per l'analisi e la valutazione di efficacia, efficienza e qualità del sistema	8
Art. 14 – Comitato tecnico	8
Capo IV - Disposizioni transitorie e finali	9
Art. 15 – Norma transitoria	9

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Sistema regionale di accreditamento

1. Il presente provvedimento disciplina il *sistema regionale di accreditamento delle forme di welfare collettive*, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 15.
2. L'accREDITamento è il provvedimento mediante il quale la Regione, al fine di tutelare le esigenze dei fruitori dei servizi di welfare integrato, riconosce e favorisce il funzionamento delle forme di welfare collettive, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui al Capo III.
3. I soggetti accreditati, i loro iscritti ed i fruitori dei servizi sono i beneficiari degli interventi finalizzati a promuovere nel territorio regionale lo sviluppo della previdenza complementare di natura collettiva e lo sviluppo di sistemi di welfare integrato.
4. La Regione, anche tramite Veneto Welfare, può affidare ai soggetti accreditati, nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali, la realizzazione di progetti di tutela sociale e di welfare integrato.
5. Le disposizioni, di cui al presente atto, concernono:
 - a) l'istituzione dell'Elenco regionale delle forme di welfare collettive, le procedure di accreditamento e segnatamente le modalità per la concessione, la sospensione e la revoca del provvedimento di accreditamento;
 - b) le condizioni di accreditamento e segnatamente i destinatari, i requisiti ed i relativi criteri di attuazione;
 - c) le forme di cooperazione;
 - d) il sistema di monitoraggio.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente atto si intende per:
 - a) *welfare integrativo*: le forme di welfare collettive negoziali a gestione bilaterale di livello nazionale, regionale, territoriale, derivati da accordi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni datoriali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale; le forme di welfare collettive, non di natura contrattuale, promosse da enti locali, fondazioni, associazioni, imprese sociali, cooperative sociali ed altri organismi non profit;
 - b) *forme di welfare collettive negoziali*: i fondi pensione negoziali, istituiti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere da a) ad f), D. Lgs. n. 252/2005; i fondi sanitari integrativi bilaterali, di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502, istituiti sulla base di contratti e accordi collettivi; fondi di solidarietà bilaterali alternativi, di cui alla L. n. 92/2012 e al D. Lgs. n. 148/2015; enti e fondi bilaterali, di cui all'art. 2, comma 1, lett. h) del D. Lgs. 276/2003;
 - c) *albo fondo pensioni COVIP*: albo delle forme pensionistiche complementari, tenuto a cura della COVIP, ai sensi dell'art. 19, comma 1, D. Lgs. n. 252/2005;
 - d) *fondi pensione territoriali*: i fondi pensione negoziali istituiti su base regionale o sub-regionale con contratti o accordi collettivi di secondo livello;
 - e) *fonti istitutive*: contratti e accordi collettivi stipulati a livello regionale dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative istitutivi di fondi pensione per lavoratori dipendenti; accordi regionali tra lavoratori autonomi

o fra liberi professionisti promossi dai loro sindacati o da associazioni di rilievo regionale; legge regionale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), D.Lgs. n. 252/2005;

- f) *parti costituenti*: associazioni datoriali e organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del contratto o accordo collettivo a livello regionale istitutivo del fondo; associazioni e sindacati dei lavoratori autonomi e liberi professionisti promotori di un fondo regionale;
- g) *anagrafe nazionale dei fondi sanitari integrativi*: albo nazionale dei fondi sanitari integrativi istituito presso il Ministero della Salute, ai sensi del DM 29 ottobre 2009;
- h) *destinatari*: tutti coloro che hanno la residenza nel territorio regionale, tutti coloro che nel territorio stesso espletano in via preminente la propria attività lavorativa o professionale ovvero siano dipendenti di aziende che ivi operino prevalentemente;
- i) *enti bilaterali*: organismi istituiti e disciplinati dalla contrattazione collettiva, così come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 276/2003;
- j) *fondi di solidarietà bilaterali alternativi*: i fondi istituiti nei settori nei quali siano operanti consolidati sistemi di bilateralità ai sensi dell'articolo 3, comma 14, della legge n. 92/2012).

Capo II – Elenco regionale e procedure di accreditamento

Art. 3 – Istituzione Elenco regionale delle forme di welfare collettive

1. Presso Veneto Welfare è istituito l'Elenco regionale delle forme di welfare collettive accreditate ed operanti nel territorio regionale, di seguito "*Elenco regionale*".
2. L'Elenco regionale si articola in quattro sezioni:
 - A. Previdenza complementare
 - B. Assistenza sanitaria integrativa
 - C. Enti e fondi bilaterali
 - D. Altre forme di welfare integrativo
3. L'iscrizione all'Elenco regionale è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di cui al Capo III.
4. Veneto Welfare cura le attività istruttorie e gestionali connesse alla istituzione e alla tenuta dell'elenco regionale, con il supporto tecnico istruttorio del comitato di cui al successivo articolo 14.

Art. 4 – Richiesta di accreditamento

1. La domanda di accreditamento, comprensiva della richiesta di iscrizione all'Elenco regionale, è presentata a Veneto Welfare, utilizzando apposito modello, recante l'indicazione della documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al Capo III.
2. Veneto Welfare rende disponibile un servizio telematico per l'invio della domanda di accreditamento e della relativa documentazione, quale strumento obbligatorio per gli adempimenti di cui al presente provvedimento.

Art. 5 – Concessione dell’accreditamento

1. Veneto Welfare, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, verifica il possesso dei requisiti di cui al Capo III, attraverso modalità che comprendono il riscontro delle dichiarazioni rilasciate e della documentazione prodotta, nonché eventuali controlli in loco.
2. In caso di documentazione mancante o incompleta, Veneto Welfare richiede le necessarie integrazioni, fissando un termine per la trasmissione delle stesse. Il termine può essere prorogato, su richiesta motivata presentata prima della scadenza. La richiesta di integrazioni sospende il termine di cui al comma 1 fino al ricevimento della documentazione richiesta. In caso di mancata risposta alla richiesta di integrazioni nel termine fissato, la domanda è archiviata e trovano applicazione le disposizioni relative alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, previste dall’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi).
3. In caso di accoglimento dell’istanza, Veneto Welfare dispone con decreto direttoriale l’accreditamento e l’iscrizione all’Elenco regionale e ne dà comunicazione al soggetto interessato.
4. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per il rilascio dell’accreditamento, prima della formale adozione del provvedimento negativo, Veneto Welfare comunica al soggetto interessato i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Trovano applicazione le disposizioni previste dall’articolo 10 bis della legge n. 241/1990.

Art. 6 – Durata e validità dell’accreditamento

1. L’accreditamento ha durata di anni tre dalla data del provvedimento di concessione e viene rinnovato automaticamente alla scadenza, fatta salva la verifica dei requisiti di cui al Capo III da parte dell’Ufficio competente.
2. Il soggetto accreditato può in qualunque momento manifestare rinuncia, dandone comunicazione a Veneto Welfare, che dispone la revoca fatti salvi gli effetti delle eventuali attività in corso.

Art. 7 – Sospensione e revoca dell’accreditamento

1. Veneto Welfare verifica, di norma annualmente e comunque ogniqualvolta si renda necessario, il mantenimento del possesso dei requisiti di cui al Capo III, disponendo controlli, anche in loco.
2. Qualora si riscontri la mancanza di anche solo uno dei requisiti richiesti per l’accreditamento, Veneto Welfare avvia, ai sensi della Legge 241/90, il procedimento per la sospensione dell’accreditamento assegnando un periodo non superiore a 30 giorni, prorogabili una sola volta su istanza motivata, per fornire chiarimenti o regolarizzare la propria posizione.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, senza che siano stati forniti chiarimenti utili al superamento del rilievo formulato o sia stata regolarizzata la posizione, Veneto Welfare adotta il provvedimento di sospensione dell’accreditamento per 90 giorni.
4. Se nel periodo di sospensione il soggetto provvede a regolarizzare la propria posizione ne dà comunicazione a Veneto Welfare per l’adozione del provvedimento di cessazione della sospensione.
5. La revoca dell’accreditamento è disposta con provvedimento del Direttore di Veneto Welfare nei seguenti casi:

- a) decorsi i 90 giorni di sospensione dell'accreditamento di cui al precedente comma 3 senza aver sanato l'irregolarità;
 - b) indisponibilità ingiustificata a consentire le verifiche in loco;
 - c) mancato esercizio delle attività di cui all'accreditamento per la durata e validità dell'accreditamento prevista all'art. 6;
1. Il soggetto nei cui confronti sia stata disposta la revoca dell'accreditamento ai sensi del presente articolo non può presentare una nuova domanda nei 36 mesi successivi, decorrenti dalla notifica del provvedimento medesimo.

Capo III – Condizioni di accreditamento

Art. 8 – Requisiti giuridici

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Elenco regionale, nella sezione corrispondente, le forme di welfare collettive, come definite al precedente art. 2, comma 1, lettere a) e b).
2. L'iscrizione alla "*Sezione A – Previdenza complementare*" è consentita ai fondi negoziali autorizzati all'esercizio dell'attività e iscritti all'albo nazionale COVIP; ai sensi del D. Lgs. n. 252/2005.
3. L'iscrizione alla "*Sezione B – Assistenza sanitaria integrativa*" è consentita ai fondi sanitari integrativi bilaterali, di cui art. 9 D. Lgs. n. 502/1992, iscritti all'Anagrafe nazionale del Ministero della Salute.
4. L'iscrizione alla "*Sezione C – Enti e fondi bilaterali*" è consentita ai fondi di solidarietà bilaterali alternativi, di cui alla legge 92/2012 e al D. Lgs. n. 148/2015; agli enti e fondi bilaterali di cui all'art. 2, comma 1, lett. h) del D. Lgs. 276/2003.
5. L'iscrizione *Sezione D – Altre forme di welfare integrativo*" è consentita alle imprese e alle reti di imprese, che in esecuzione di un contratto di livello territoriale o aziendale istituiscono piani di welfare integrativo; agli enti locali, fondazioni, associazioni, imprese sociali, cooperative sociali ed altri organismi non profit, anche tra di loro aggregati nelle forme previste dalla normativa vigente, che senza scopo di lucro promuovono, finanziano o gestiscono progetti di welfare in forma integrata. Gli enti suddetti non devono essere emanazione di enti profit.
6. L'iscrizione all'Elenco regionale è subordinata, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 18 luglio 2017, n. 15, al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) adeguata struttura sul territorio, sia in termini di servizio offerto che di utenti;
 - b) *governance* espressa dal territorio;
 - c) profili di costo contenuti ed efficienza gestionale;
 - d) previsione di una quota di investimenti nel territorio, relativamente ai soli fondi pensione;
 - e) convenzionamento con il sistema socio-sanitario regionale, relativamente ai soli fondi sanitari.
7. La valutazione dei predetti requisiti da parte di Veneto Welfare terrà conto degli specifici criteri, così come definiti ai successivi articoli 9, 10, 11, 12.

Art. 9 – Requisiti strutturali

1. Per l'iscrizione all'Elenco regionale è richiesto il possesso, da parte del soggetto richiedente, di una adeguata struttura sul territorio, desumibile da:
 - a) Presenza, sulla base degli accordi istitutivi, in Veneto di più sedi/sportelli operative che erogano con continuità servizi di informazione e assistenza agli utenti, dell'organizzazione richiedente ovvero gestite dai soggetti promotori (fonti istitutive), purché siano assicurati gli standard di servizio, definiti con successivo provvedimento di Veneto Welfare;
 - b) dotazione, nelle sedi, di attrezzature, spazi e materiali idonei allo svolgimento delle attività, in coerenza con il servizio effettuato;
 - c) pubblicità e trasparenza in ordine alle tipologie di servizi offerti e alle modalità di accesso da parte degli utenti;
 - d) indicazione visibile all'esterno dei locali degli estremi dell'accreditamento regionale; possesso della documentazione attestante l'affidabilità e la qualità del processo di erogazione dei servizi (certificazione ISO 9001:2008).
2. Per i richiedenti l'iscrizione nella "Sezione D" non sono richiesti requisiti strutturali, salvo l'impegno a garantire adeguata informazione e assistenza agli utenti ed ai potenziali beneficiari finali dei servizi e delle prestazioni.

Art. 10 – Requisiti della governance

1. Per l'iscrizione all'elenco regionale si richiede che gli organi di amministrazione siano composti, fermi restando gli altri requisiti previsti dalla normativa statale vigente, prevalentemente da rappresentanti designati dalle parti costituenti, che siano residenti nel territorio regionale, ovvero che nel territorio stesso espletino in via preminente la propria attività lavorativa o professionale ovvero siano dipendenti di aziende che ivi operino prevalentemente o di emanazione delle parti sociali costituenti venete.
1. Qualora all'atto della richiesta di iscrizione la composizione degli organismi in carica non rispetti il requisito di cui al comma precedente, ove non sussistano altri motivi di rieiezione, l'iscrizione viene concessa a condizione che al primo rinnovo utile il requisito sia garantito.

Art. 11 – Requisiti di efficienza gestionale

1. Il contenimento dei costi e l'efficienza nella gestione costituiscono obiettivi di un processo di miglioramento continuo, volto ad accrescere il valore dei servizi e delle prestazioni a favore dei fruitori.
2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento Veneto Welfare, avvalendosi del supporto tecnico istruttorio del comitato di cui al successivo articolo 14, definisce, per ciascuna forma di welfare, gli obiettivi di performance e i relativi indicatori di risultato.

Art. 12 – Requisiti specifici

1. I fondi pensione richiedenti l'iscrizione all'Elenco regionale sono tenuti a dichiarare che, fatte salve le norme vigenti in materia di criteri e limiti di investimenti, **deliberano di destinare una quota di patrimonio ad iniziative di investimento nell'economia del territorio.**
2. I fondi sanitari integrativi di natura contrattuale, iscritti all'elenco regionale ai sensi della presente legge, fatte salve le norme vigenti in materia, sono tenuti a richiedere il convenzionamento con il sistema socio-sanitario della Regione, ai fini di quanto previsto dall'art. 16 della L.R. 29.6.2012, n. 23), tenendo conto dei provvedimenti regionali che definiscono il rapporto tra fondi integrativi e SSR.

Art. 13 – Sistema di monitoraggio per l'analisi e la valutazione di efficacia, efficienza e qualità del sistema

1. Il sistema di monitoraggio e valutazione è finalizzato a misurare efficacia, efficienza e qualità del sistema complessivo dell'offerta dei servizi in materia di previdenza complementare e welfare integrato ed il rispetto dei requisiti specifici previsti per l'iscrizione all'elenco regionale. Tale strumento si inserisce nel processo di accreditamento quale leva per il miglioramento continuo ed orientamento verso standard di qualità elevati.
2. L'attività di monitoraggio e valutazione è svolta da Veneto Welfare, con periodicità, di norma, annuale.
3. Gli operatori accreditati sono obbligati a fornire le informazioni e i dati richiesti dal sistema di monitoraggio con fedeltà e tempestività, secondo le modalità previste dal sistema stesso ed, in particolare, attraverso l'interconnessione con i sistemi informativi regionali.
4. I criteri che informano il sistema di monitoraggio e valutazione concernono:
 - a) individuazione di una serie di indicatori per la misurazione di efficacia, efficienza e qualità delle attività e dei servizi erogati dagli operatori accreditati;
 - a) trasparenza degli indicatori e degli indici di valutazione che saranno resi disponibili preventivamente attraverso idonee forme di pubblicità;
 - b) utilizzo di fonti informative esistenti o rese disponibili dagli operatori accreditati;
 - c) coerenza con i sistemi di valutazione europei e nazionali;
 - d) misurazione della qualità percepita (o soggettiva) nella fruizione dei servizi mediante interviste agli utenti;
 - e) individuazione di idonei indicatori di impatto volti all'effettuazione di una analisi di medio-lungo periodo degli effetti complessivi delle politiche qualora prevista dai documenti programmatori approvati dalla Regione Veneto ai sensi della legge regionale n. 3 /2009.
1. Dei risultati del monitoraggio e della valutazione si farà apposita comunicazione alla Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali e se ne darà idonea pubblicità nei siti istituzionali della Regione Veneto.

Art. 14 – Comitato tecnico

1. Veneto Welfare, nell'espletamento delle funzioni attribuitegli dal presente provvedimento, si avvale del supporto tecnico- istruttorio di un comitato.
2. Il Comitato tecnico, composto da tre esperti, di cui uno designato dalla CRCPS, in possesso di comprovata esperienza in materia previdenziale e di welfare, nei profili giuridici, economici e gestionali, è nominato dal Direttore di Veneto Welfare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Capo IV - Disposizioni transitorie e finali

Art. 15 – Norma transitoria

1. In attesa della costituzione di Veneto Welfare, le funzioni e le competenze previste in suo capo dal presente provvedimento sono esercitate da Veneto Lavoro.
2. Per quanto non espressamente previsto trova applicazione la normativa nazionale vigente, ivi comprese le norme regolamentari e le linee di indirizzo emanate dalle amministrazioni competenti e degli organismi di vigilanza.
3. Le disposizioni di cui al Capo III relative ai criteri alle modalità di attuazione dei requisiti per l'accreditamento sono sottoposte a verifica, decorso un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sulla scorta delle risultanze della valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 13 della L.R. n. 15/2017.